

## Il Consiglio di Stato

statuendo nella procedura di risanamento dei corsi d'acqua influenzati dai prelievi da parte della **Officine Idroelettriche della Maggia SA**, Locarno (in seguito: OFIMA), rappr. dall'avv. dr. Franco Pedrazzini, Locarno;

richiamata la decisione del 12 dicembre 2012 con la quale lo scrivente Consiglio ha autorizzato il suo avvio;

visto il Rapporto sul risanamento adottato il 27 gennaio 2017 dal Dipartimento del territorio e dal Dipartimento delle finanze e dell'economia;

ritenuto in fatto:

- A. L'OFIMA è al beneficio della concessione rilasciata dal Gran Consiglio il 10 marzo 1949 per lo sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affluenti fino al Verbano (DL 1949), come pure della concessione 28 marzo 1962 concernente l'ampliamento della concessione del 10 marzo 1949 per lo sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affluenti con l'adduzione delle acque della Valle Bedretto (DL 1962). La concessione per gli impianti del primo periodo, la cosiddetta Maggia I ossia il tronco Sambuco-Verbano, scade il 31 dicembre 2035 mentre la concessione per gli impianti del secondo periodo, Maggia e derivazione Bedretto, scade il 31 dicembre 2048.
- B. Dopo l'adozione – su iniziativa popolare – di una norma legislativa che conferiva all'autorità cantonale competente per il rilascio delle concessioni il compito di garantire un sufficiente deflusso nei corsi d'acqua già utilizzati o ancora da utilizzare (art. 8bis dell'abrogata Legge sull'utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894), con Decreto legislativo del 4 ottobre 1982 (DL 1982) il Gran Consiglio ha modificato parzialmente la concessione del 1949 imponendo a OFIMA l'obbligo di rilasciare le seguenti dotazioni:
- a) alla presa di Cambleo
    - 100 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre
    - 50 l/sec dal 1. ottobre al 14 giugno
  - b) alla presa di Brontallo
    - 300 l/sec tutto l'anno
  - c) alla presa di S. Carlo (Val Bavona)
    - 100 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre
    - 50 l/sec dal 1. ottobre al 14 giugno

- d) alla confluenza di Maggia-Bavona  
1800 l/sec dal 15 giugno al 30 settembre  
1200 l/sec dal 1. ottobre al 14 giugno
- e) alla diga di Palagnedra (Melezza)  
300 l/sec tutto l'anno
- f) alla presa di Mosogno (Isorno)  
200 l/sec tutto l'anno.

C. A seguito di un'azione di diritto amministrativo promossa nel 1983 dalla concessionaria e un ricorso interposto dalla medesima contro la decisione del Dipartimento del territorio di non ritenere sufficienti dal profilo degli art. 80 e seguenti LPAC i provvedimenti definiti con il DL 1982 (risoluzione del 31 gennaio 1995), in data 11 giugno 1996 il Cantone e l'OFIMA hanno concluso davanti ad una Delegazione del Tribunale federale la seguente transazione giudiziale che ha portato allo stralcio delle relative procedure (decreto 16 settembre 1996 della Delegazione del Tribunale federale nelle procedure A.280/1983 1A.67/1995):

1. *Le parti convengono di riconoscere e si danno reciprocamente atto:*
  - a) *che le riduzioni dei prelievi concordate nel 1979 e quelle successivamente imposte alle concessionarie OFIMA con il DL 1982 costituiscono misure di risanamento fondate sul diritto cantonale, che hanno anticipato ed esaurito il risanamento previsto dall'art. 80 cpv. 1 LPAC e non arrecano ai diritti di sfruttamento delle acque delle concessionarie un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un'indennità;*
  - b) *che eventuali future ulteriori riduzioni dei prelievi, previste in principio dalla decisione 31 gennaio 1995 del Dipartimento del territorio, costituiscono misure supplementari di risanamento fondate sull'art. 80 cpv. 2 prima frase LPAC e comportano per il concedente l'obbligo di indennizzare le concessionarie OFIMA.*
2. *Le misure supplementari di risanamento previste al n. 1 lett. b potranno esser imposte alle concessionarie OFIMA a partire dal 1. gennaio 2007.*
3. *Esse sono da prevedere nel rapporto che il Dipartimento del territorio allestirà in applicazione dell'art. 82 cpv. 2 LPAC. I rimedi giuridici contro tale decisione sono riservati.*
4. *L'indennizzo dovuto alle concessionarie per le ulteriori riduzioni dei prelievi secondo i n. 1 lett. b e 3 consisterà in prestazioni annuali in denaro (art. 17 LEspr) o in prestazioni in natura (art. 18 cpv. 1 LEspr), costituite di forniture mensili di energia prelevate sulla quota che spetta al Cantone quale partner.*
  - a) *Il Cantone ha diritto di scegliere tra le due forme di indennizzo a intervalli di cinque anni, la prima volta per il periodo quinquennale 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2011. La scelta effettuata dovrà essere comunicata alla concessionaria con il preavviso di un anno sull'inizio di ogni periodo, la prima volta entro il 1° gennaio 2006. In difetto della prima notifica, si presumerà scelto il risarcimento in denaro; in difetto di notifiche ulteriori, si presumerà continuare il modo di risarcimento del periodo in corso.*

c) Per la determinazione della prestazione annuale in denaro faranno stato la perdita di produzione di energia causata nel rispettivo anno dalla riduzione dei prelievi (n. 1, lett. b) ed il prezzo dell'energia calcolato dalle OFIMA nello stesso anno per le forniture ai loro partner.

c) La prestazione mensile in natura è costituita di un quantitativo di energia pari alla perdita di produzione causata nel corrispondente mese dalla riduzione dei prelievi (n. 1, lett. b); esso è prelevato immediatamente sulla quota del Cantone.

D. Sulla base del Decreto legislativo del 4 febbraio 1998 che ha stanziato un credito di fr. 900'000 per il completamento dei lavori concernenti il risanamento dei corsi d'acqua soggetti a prelievo in Ticino (DL 1998), i competenti servizi cantonali, in collaborazione con la Confederazione, alcuni istituti di ricerca nonché le aziende idroelettriche interessate, hanno svolto gli approfondimenti necessari per l'attuazione dei risanamenti supplementari previsti dall'art. 80 cpv. 2 LPAc. Nell'ambito di questi approfondimenti sono stati in particolare stabiliti i criteri per l'assegnazione delle priorità di risanamento e individuati degli scenari di risanamento suddivisi – in funzione degli interessi da salvaguardare – nelle seguenti due categorie:

- risanamenti di tipo A, comportanti un risanamento completo dell'ecosistema acquatico, semiacquatico e terrestre legato al corso d'acqua (zone golenali, fauna ittica, attività di pesca);
- risanamenti di tipo B, comportanti un risanamento dell'habitat acquatico del corso d'acqua (fauna ittica, attività di pesca).

E. Tali approfondimenti sono sfociati in una bozza di Rapporto sul risanamento che nel 2009 è stata sottoposta per esame al Dipartimento federale dell'ambiente dei trasporti, dell'energia e delle comunicazione (DATEC). Nella stessa sono state formulate delle proposte di risanamento riguardanti i seguenti corsi d'acqua interessati dai prelievi da parte di OFIMA:

- *torrente Bavona a monte di Caveragno*, che si trova all'interno del perimetro dell'Oggetto n. 1808 dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) e che attraversa la zona golenale d'importanza nazionale n. 227 Sonlèrt-Sabbione; il suo risanamento è stato ritenuto d'interesse prioritario anche per l'attività di pesca,
- *fiume Maggia a monte di Brontallo e a valle di Bignasco* (confluenza Maggia-Bavona), che attraversa le zone golenali d'importanza nazionale n. 172 Somprei Lovalt, n. 171 Maggia e n. 170 Saleggio,
- *torrente Melezza*, la cui parte terminale si trova all'interno del perimetro dell'Oggetto n. 1806 Ponte Brolla-Arcegno dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP); il suo risanamento è stato ritenuto d'interesse prioritario anche per l'attività di pesca.

Per il fiume Maggia è stato proposto un risanamento di tipo A, mentre per i torrenti Bavona e Melezza è stato ritenuto sufficiente un risanamento di tipo B in considerazione della relativa importanza degli interessi di protezione nonché delle implicazioni energetiche e finanziarie.

- F. Con lettera del 6 giugno 2012, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha preso posizione sulle proposte di risanamento con incidenza sulle zone golenali, indicando delle priorità di intervento e formulando delle considerazioni relative alle misure previste nonché sui relativi costi. In tale contesto i risanamenti che interessavano l'oggetto 171 Maggia dell'inventario federale sono stati inseriti tra le priorità 1 mentre quelli relativi agli oggetti 172 Sompredi-Lovalt e 227 Sonlèrt-Sabbione tra le priorità 2. In relazione ai risanamenti in priorità 1, UFAM ha inoltre consigliato una misura di prova per un periodo di cinque anni a Bignasco.
- G. Il 12 dicembre 2012, sulla base di un primo rapporto di sintesi comprensivo della valutazione federale, lo scrivente Consiglio ha autorizzato formalmente l'avvio della procedura di risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAC, chiedendo ai Dipartimenti interessati di procedere d'intesa con le aziende idroelettriche alla quantificazione dei costi legati agli indennizzi dovuti al risanamento e di coinvolgere successivamente le competenti autorità federali per un riscontro concreto sull'ammontare del risarcimento federale ai sensi della Legge federale sulla protezione della natura e sulle proposte individuate.
- H. Dando seguito a tale mandato, i servizi competenti in collaborazione con le aziende idroelettriche interessate hanno approfondito gli aspetti legati alle perdite energetiche e finanziarie conseguenti al rilascio di maggiori dotazioni. Per quanto riguarda i prelievi qui in esame, sono stati considerati gli scenari di risanamento di tipo A a Bignasco (confluenza Maggia-Bavona) e Cambleo - P. Peccia e gli scenari di tipo B sulle prese di S. Carlo (Val Bavona)-Antabbia e Melezza (presa Palagnedra Melezza). I risultati degli approfondimenti, confluiti nel documento denominato Rapporto tecnico sulla stima delle perdite economiche, sono stati successivamente sottoposti all'UFAM, il quale, con scritto del 21 dicembre 2015, ha confermato di ritenere le misure di risanamento previste dal Cantone in misura di migliorare significativamente la situazione ecologica delle zone golenali interessate e ha assicurato la partecipazione della Confederazione all'indennizzo di tutte le captazioni che influenzano zone golenali per le quali il rapporto cantonale prevede un aumento del rilascio di dotazione. In particolare lo stesso ufficio ha confermato un sussidio pari al 65% dei costi per quanto concerne gli scenari OFIMA di Bignasco (A2), S. Carlo-Antabbia (B) e Cambleo (A2), inizialmente limitati ad un periodo probatorio di cinque anni e condizionati all'attuazione di un monitoraggio volto a valutare l'efficacia delle misure intraprese. L'UFAM ha inoltre chiesto l'applicazione degli scenari con rilasci addizionali da monte, quando il deflusso minimo non può essere garantito dalle prese direttamente interessate. Nei mesi successivi le misure e le condizioni di partecipazione della Confederazione sono stati ulteriormente precisati.
- I. Mediante risoluzione del 27 gennaio 2017 il Dipartimento del territorio e il Dipartimento delle finanze e dell'economia hanno adottato il Rapporto sul risanamento e, dopo aver informato lo scrivente Consiglio, hanno dato avvio alla fase di informazione e consultazione ai sensi dell'art. 40 dell'Ordinanza sulla

protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc). L'avvio della consultazione pubblica è stato pubblicato sul Foglio ufficiale n. 39 del 16 maggio 2017. I principali interessati (aziende idroelettriche e associazioni) sono stati invitati ad una presentazione sulle misure individuate, sulle conseguenze per la produzione idroelettrica e sulle stime concernenti gli indennizzi. La documentazione che compone il Rapporto sul risanamento è stata inoltre depositata, a partire dal 6 giugno 2017 per consultazione presso gli uffici della Divisione dell'ambiente, con l'invito ad ogni persona fisica o giuridica e a tutti gli enti interessati a presentare eventuali osservazioni o proposte.

- J. Nell'ambito della consultazione sono pervenute sei prese di posizione. In tale contesto OFIMA ha formulato le proprie osservazioni con scritto del 2 agosto 2017 congiuntamente alla Officine Idroelettriche di Blenio SA (OFIBLE). A mente delle due aziende, l'entità delle misure di risanamento proposte risultano sproporzionate rispetto agli intendimenti generali del legislatore e, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 80 cpv. 2 LPAc, esse risultano le più colpite. Per entrambe, il risanamento prospettato costituisce a livello svizzero una nuova preoccupante dimensione. Inoltre, applicare i risultati basati sugli ampi studi fatti sul fiume Brenno sotto Olivone per definire anche gli scenari di risanamento della Maggia senza averne valutato concretamente il potenziale beneficio ecologico sarebbe quantomeno discutibile. OFIMA e OFIBLE hanno manifestato l'impressione che l'entità delle misure di risanamento sia giustificata esclusivamente con argomenti di carattere ecologico. A loro giudizio non si sarebbe tenuto conto del principio di proporzionalità tra benefici di natura ecologica e dispendio di risorse né di una ponderazione degli interessi tra interessi di carattere ecologico e di produzione idroelettrica (anche considerata la Strategia energetica 2050). Esse contestano l'uso della distribuzione degli afflussi primaverili e estivi di 100 anni fa, i quali, con l'accelerazione del cambiamento climatico, non corrisponderebbero più a quelli attuali. Confermano inoltre che, per garantire le misure di risanamento in periodi secchi, si dovrebbe chiudere prese sovrastanti e addirittura rilasciare dai bacini di accumulazione acqua destinata alla produzione invernale.
- Per quanto riguarda in particolare le misure di risanamento previste per OFIMA, le osservazioni riportano che la portata richiesta a Cambleo non è in generale presente a Corgello in giugno ed agosto e bisognerebbe perciò operare con rilasci dal bacino di Peccia (alimentandolo con pregiata acqua di accumulazione del Sambuco). Inoltre, l'acqua che giunge dal Corgello assicura il raffreddamento delle macchine della centrale di Peccia. Anche le portate che attualmente giungono alle prese Bavona 1 e Brontallo sono molto inferiori alle portate richieste a Bignasco. Va perciò valutata la possibilità di alimentare dall'alto con acqua di accumulazione, oppure operare parte dei rilasci dalla Rovana.
- Secondo le due aziende, rilasci momentanei superiori potrebbero procurare problemi ecologici oltre che di sicurezza. La fase test di cinque anni con monitoraggio sarebbe insufficiente e inutile. OFIMA e OFIBLE auspicano un test con deflussi minimi molto più contenuti e progressivamente aumentati. Le stesse aziende contestano anche il calcolo finanziario preventivo che non considera la

qualità dell'energia prodotta (stoccaggio e regolazione), né la destinazione dell'energia (approvvigionamento svizzero e mercato internazionale).

OFIMA ha susseguentemente segnalato la necessità di confermare i valori richiesti in giugno e agosto alla presa di Cambleo, che potrebbero provenire da dati errati. In caso contrario, per l'azienda sarebbe determinante la portata affluente alla sottostante presa Brontallo.

- K. Previo avviso pubblicato sul FU n. 22 del 16 marzo 2018, il progetto della presente decisione di risanamento è stato depositato dal 21 marzo 2018 al 4 maggio 2018 per garantire a ogni interessato la possibilità di esercitare il suo diritto di essere sentito. Sul progetto hanno formulato osservazioni, oltre a OFIMA, rappresentata dall'avv. dr. Franco Pedrazzini, Locarno (3 maggio 2018), pure la Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca (FTAP; 26 aprile 2018) nonché WWF Svizzera italiana unitamente a Pro Natura Ticino (26 aprile 2018). OFIMA osserva anzitutto di avere beneficiato di un lasso di tempo troppo breve per i necessari approfondimenti tecnici e giuridici. Essa contesta inoltre prudenzialmente la competenza dello scrivente Consiglio per l'emanazione della presente decisione. L'osservante fa poi valere in via principale che non vi sono misure di risanamento da ordinare ex art. 80 cpv. 2 LPAc, dal momento che le stesse disattenderebbero gli obiettivi di produzione sanciti dall'art. 5 cpv. 1 lett. b dalla Legge federale sull'energia entrata in vigore il 1. gennaio 2018 (LEne) e contrasterebbero pure con l'obbligo di coordinamento con le autorità federali imposto dagli art. 4 cpv. 1 e 11 della stessa legge. In subordine, OFIMA chiede di sospendere la procedura per permettere all'autorità competente di determinare correttamente le misure di risanamento e per agevolare lo svolgimento effettivo delle trattative con le aziende; in via ulteriormente subordinata essa chiede una proroga di sei mesi per la presentazione di un complemento delle osservazioni. Dal canto suo, la FTAP, appoggiando il progetto di risanamento e considerandolo un passo importantissimo per il recupero degli ecosistemi acquatici compromessi dall'eccessivo prelievo, chiede di conoscere i motivi del mancato risanamento del torrente Rovana e sottolinea l'esistenza di numerosi altri riali laterali per i quali non sono previsti risanamenti. Infine, WWF e Pro Natura, ribadendo integralmente le osservazioni presentate il 19 luglio 2017, osservano preliminarmente che le decisioni di risanamento adempiono un obbligo di legge e che pertanto non sono vincolate all'assunzione dei finanziamenti da parte del Gran Consiglio e devono essere immediatamente esecutive. Per quanto riguarda il risanamento concernente OFIMA gli osservanti accettano le misure proposte così come la motivazione per la modifica relativa alla presa Cambleo ma chiedono dei rilasci compensativi supplementari da Cavigno qualora essi risultassero possibili con l'apporto idrico del bacino imbrifero intermedio e non richiedessero rilasci d'acqua accumulata.
- L. Parallelamente all'emanazione di questa decisione, lo scrivente Consiglio ha licenziato un messaggio all'indirizzo del Gran Consiglio con il quale è chiesta, tra l'altro, la ratifica della stessa.

e considerato in diritto:

1. La competenza del Consiglio di Stato per ordinare i provvedimenti di risanamento prescritti dalla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC) è data dal combinato disposto degli art. 45 LPAC e 3 cpv. 2 della Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 del 2 aprile 1975 (LALIA). Considerato che questi provvedimenti implicano una modifica degli esistenti diritti di utilizzo delle acque da parte di OFIMA e possono comportare l'obbligo di corrispondere delle indennità per espropriazione materiale (Enrico Riva, Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, ad art. 80 n. 56 e seguenti) l'esecutività di questa decisione è subordinata all'avvallo del Gran Consiglio.
2. Secondo la LPAC, qualora un corso d'acqua sia sensibilmente influenzato da prelievi, il suo corso a valle deve essere risanato, conformemente alle prescrizioni dell'autorità, nella misura in cui non si arrechi ai diritti esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un'indennità (art. 80 cpv. 1). L'autorità ordina misure di risanamento supplementari per i corsi d'acqua che attraversano paesaggi o biotopi inclusi in un inventario nazionale o cantonale, ovvero qualora altri interessi pubblici preponderanti lo esigono (art. 80 cpv. 2).

2.1 Tra l'art. 80 cpv. 1 e l'art. 80 cpv. 2 LPAC esiste una stretta connessione. Per stabilire se occorre procedere con un risanamento supplementare ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 e eventualmente l'entità del medesimo, occorre infatti che siano dapprima determinati i limiti del risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 (v. DTF 139 II 28 consid. 3.7 a pag. 45 nonché la Direttiva n. 39 dell'UFAM Wasserentnahmen - Vorgehen bei der Sanierung nach Art. 80 Abs. 2 GSchG a pag. 12).

2.2 Come esposto in narrativa, i prelievi di acqua dipendenti dalle concessioni rilasciate a OFIMA il 10 marzo 1949 e il 28 marzo 1962 sono già stati oggetto di misure di risanamento che hanno "anticipato e esaurito il risanamento previsto dall'art. 80 cpv. 1 LPAC e non arrecano ai diritti di sfruttamento delle acque delle concessionarie un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un'indennità" (v. punto 1a della transazione giudiziale riportata nel decreto 16 settembre 1996 della Delegazione del Tribunale federale nelle procedure A.280/1983 1A.67/1995). Ne consegue che qualsiasi ulteriore misura di risanamento riguardante gli stessi prelievi va ora valutata sotto il profilo dell'art. 80 cpv. 2 LPAC (cfr. anche punto 1b della medesima transazione giudiziale e DTF 139 II 28 consid. 3.7).

3. Il risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAC presuppone che un corso d'acqua permanente sia sensibilmente influenzato da prelievi e che vi sia un interesse pubblico preponderante.

3.1 Secondo il tenore della norma ciò è il caso qualora un prelievo influenzi in modo sensibile un corso d'acqua che attraversa un paesaggio o biotopo incluso in un inventario nazionale o cantonale. Anche altri interessi pubblici, che esulano dalla protezione della natura e del paesaggio, possono comunque entrare in considerazione. Questo è il motivo per cui la necessità di un risanamento supplementare va esaminata non soltanto nelle zone inventariate ma anche al di fuori delle stesse (Direttiva UFAM n. 39 citata, Allegato 1, n. 1).

3.2 Il Rapporto sul risanamento dei deflussi residui ai sensi dell'art. 80 LPAC, adottato dal Dipartimento del territorio e dal Dipartimento delle finanze e dell'economia il 27 gennaio 2017 e posto in pubblica consultazione ai sensi dell'art. 40 OPAC nel mese di giugno 2017 (in seguito: Rapporto sul risanamento), al quale si rimanda per i dettagli, ha permesso di appurare che i prelievi d'acqua in oggetto hanno influssi sensibili sul torrente Melezza, la cui parte terminale si trova all'interno del perimetro dell'Oggetto n. 1806 Ponte Brolla-Arcegnò dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) e con interesse prioritario per l'attività di pesca, e sul torrente Bavona, che si trova all'interno del perimetro dell'Oggetto n. 1808 IFP della Valle Bavona e che attraversa la zona golenale d'importanza nazionale n. 227 Sonlèrt-Sabbione e pure con interesse prioritario per l'attività di pesca, così come sul fiume Maggia che attraversa le zone golenali d'importanza nazionale n. 172 Somprei-Lovalt, n. 171 Maggia e n. 170 Saleggio. Ne consegue che le condizioni di base per imporre alla concessionaria delle misure di risanamento supplementari ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAC risultano concretamente adempite.

4. Per determinare l'entità del risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPAC occorre procedere con una ponderazione degli interessi. Secondo la prassi, il punto di partenza di questa ponderazione è rappresentato dagli obiettivi perseguiti (Enrico Riva, *ibid.*, ad art. 80 n. 46).

4.1 In relazione ai prelievi con incidenza sulle zone golenali d'importanza nazionale, l'obiettivo del risanamento non dev'essere solo la conservazione di queste ultime, bensì anche lo sviluppo della flora e della fauna indigene tipiche delle zone golenali e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza e, per quanto sia ragionevole e fattibile, il ristabilimento della dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali (cfr. art. 4 cpv. 1 Ordinanza sulle zone golenali). L'utilizzo delle forze idriche deve inoltre essere conforme allo scopo della protezione (art. 5 cpv. 2 lett. c Ordinanza sulle zone golenali; cfr. DTF 119 Ib 282). Infine, non appena si presenti l'occasione, i danni arrecati alla dinamica naturale del regime delle acque e dei detriti degli oggetti devono essere eliminati (art. 8 Ordinanza sulle zone golenali). Per quanto attiene invece ai prelievi che hanno un'influenza su corsi d'acqua compresi nell'IFP, occorre tenere presente che lo scopo perseguito dalla protezione è quello di conservare intatto l'oggetto protetto (art. 6 cpv. 1 LPN) in ragione della sua importanza nazionale (art. 5 cpv. 1 lett. b LPN).



Per stabilire sino a che punto occorre spingersi nel perseguimento di questi obiettivi, devono essere considerati gli interessi pubblici e privati in gioco e il principio di proporzionalità (Enrico Riva, Wohlerworbene Rechte - Eigentum - Vertrauen, 2007, pag. 144 e seguenti; Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz, Basilea-Ginevra 2016, ad art. 80 n. 46). Sotto il profilo della proporzionalità in senso stretto va in particolare valutato se la gravità della restrizione si giustifica di fronte al risultato conseguibile. La misura in questione risulta infatti sproporzionata se tra lo scopo e gli effetti della relativa restrizione non vi è un sufficiente equilibrio (DTF 139 II 26 consid. 3.7 a pag. 46). In ogni caso, le esigenze per i prelievi esistenti non devono essere più severe rispetto a quelle per i nuovi prelievi e devono evitare che le stesse pregiudichino il perseguimento di altri obiettivi di protezione (cfr. DTF 123 II 263 e Direttiva UFAM n. 39, Allegato 1, n. 3.2).

4.2 Per quanto attiene ai prelievi in oggetto, il Rapporto sul risanamento prevede i seguenti risanamenti supplementari (che incrementano quelli già stabiliti conformemente all'art. 80 cpv. 1 LPac e oggetto della transazione giudiziale conclusa l'11 giugno 1996 davanti alla Delegazione del Tribunale federale):

- ai fini del risanamento completo dell'ecosistema acquatico, semiacquatico e terrestre (zone golenali, fauna ittica, attività di pesca) legato ai corsi d'acqua interessati – risanamento di tipo A – la garanzia dei seguenti deflussi minimi (in m<sup>3</sup>/s) a Bignasco (confluenza Maggia-Bavona) nel periodo compreso tra aprile e settembre (in grassetto) e a valle della presa Cambleo nei mesi di giugno e agosto (in grassetto)

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic
Bignasco	1.20	1.20	1.20	<b>2.77</b>	<b>7.23</b>	<b>9.68</b>	<b>6.53</b>	<b>4.33</b>	<b>4.37</b>	1.20	1.20	1.20
Cambleo	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	<b>4.00</b>	0.10	<b>1.50</b>	1.00	0.05	0.05	0.05

- ai fini del risanamento dell'habitat acquatico dei corsi d'acqua interessati (fauna ittica, attività di pesca) – risanamento di tipo B –, il rilascio delle seguenti maggiori dotazioni (in m<sup>3</sup>/s) alle prese S. Carlo (Val Bavona) e Melezza (presa Palagnedra Melezza) nel periodo compreso tra aprile e settembre (in grassetto)

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic
S. Carlo	0.05	0.05	0.05	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	0.05	0.05	0.05
Melezza	0.30	0.30	0.30	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>	0.30	0.30	0.30

4.2.1 I risanamenti previsti nel Rapporto sono fondati su approfonditi studi scientifici, svolti sull'arco di diversi anni e in parte già avvallati dalle competenti autorità federali.

Stando a questi studi, nel nostro Cantone risultano attualmente inventariate quindici zone golenali d'importanza nazionale alimentate da un corso d'acqua a deflusso residuale. A livello nazionale queste zone rappresentano meno dello

0.3% del territorio ma ospitano circa il 40% delle specie vegetali indigene. I dati riportati negli inventari dimostrano inequivocabilmente l'importanza di agire sulle stesse nel quadro della tutela generale della biodiversità, che è pure oggetto di una specifica strategia a livello federale (il cui Piano d'azione è stato approvato dal Consiglio federale lo scorso 6 settembre 2017). La loro ricchezza in specie caratteristiche, che non sopravviverebbero alla sparizione di questi ambienti, abbinata alla loro scarsa rappresentazione, fanno delle stesse degli oggetti da proteggere e rivitalizzare per eccellenza. Secondo gli approfondimenti svolti in passato, i deflussi che alimentano le zone golenali ritenute d'interesse nazionale, in particolare lungo la Maggia e il Brenno, non sono in grado di garantire le condizioni ambientali minime per la salvaguardia di questi ambienti. I deflussi hanno pure un'incidenza sull'habitat per la fauna acquatica. Sotto questo profilo, il Dipartimento del territorio, tramite l'Ufficio caccia e pesca, ha proceduto alle valutazioni per definire dati più precisi in merito alle temperature dei fiumi, segnatamente della Maggia, che risultano costantemente in crescita a causa del volume di deflusso e dei cambiamenti climatici e che influiscono negativamente sulla vita della fauna ittica che dovrebbe, per sua natura, colonizzare questi ambienti. I risultati di questi studi hanno evidenziato temperature critiche per la trota durante i mesi estivi di luglio, agosto e settembre, con un impatto nefasto sullo sviluppo dei pesci (v. rapporti della Peter FishConsulting "*Fischökologische Untersuchungen in der Maggia für die Jahre 2015/2016: Beurteilung des Zustandes der Bachforellenpopulation*" del 4 maggio e "*Wassertemperatur der Maggia 2015-2017 - Nachtrag zum Bericht „Fischökologische Untersuchungen in der Maggia für die Jahre 2015/2016: Beurteilung des Zustandes der Bachforellen-population*" dell'11 dicembre 2017).

In concreto, i risanamenti di tipo B proposti nel Rapporto sul risanamento risultano atti ad assicurare la conservazione degli oggetti IFP protetti in ragione della loro importanza nazionale (art. 5 cpv. 1 lett. b e 6 LPN). Dal canto loro, i risanamenti di tipo A permettono non solo di garantire la conservazione di queste ultime, bensì anche di assicurare lo sviluppo della flora e della fauna indigene e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza e, per quanto ragionevole e fattibile, il ristabilimento della dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali (cfr. art. 4 cpv. 1 Ordinanza sulle zone golenali). In particolare, per quanto riguarda il risanamento a Bignasco, la definizione delle misure si basa sulla trasposizione di studi molto approfonditi effettuati lungo il fiume Brenno e confluiti nel rapporto CREA (v. Rapporto sul risanamento). In tale contesto il deflusso minimo stabilito attua lo scenario meno incisivo – sui diritti della concessionaria – tra quelli proposti nel rapporto CREA, ovvero lo scenario "3.5" a fronte di altri tre scenari di risanamento incrementali "5", "6.5" e "10", dove la cifra indica il valore del deflusso mediano della curva di durata del semestre estivo nel caso del Brenno. Sulla scorta di queste considerazioni si può quindi concludere che i risanamenti in oggetto risultano necessari e idonei al conseguimento degli obiettivi di protezione della natura sopra menzionati.

4.2.2 Dal profilo dell'interesse allo sfruttamento della forza idrica occorre anzitutto tenere presente che il 21 maggio 2017 è stata accolta in votazione popolare la nuova legge federale sull'energia (LEne), entrata in vigore il 1° gennaio 2018, che ha tra i suoi obiettivi quello di rafforzare le energie rinnovabili indigene, compresa l'energia idroelettrica. In quest'ottica la nuova normativa conferisce agli impianti idroelettrici un interesse nazionale nella misura in cui gli stessi superano determinate soglie di produzione (cfr. art. 8 cpv. 2 OEn). Ciò fa sì, tra l'altro, che quando un'autorità, nel quadro di una ponderazione degli interessi, è chiamata a decidere se privilegiare gli interessi della protezione della natura e del paesaggio oppure quelli della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, entrambi i "piatti della bilancia" godono dello statuto di interesse di carattere nazionale e devono essere messi sullo stesso piano (cfr. Ufficio federale dell'energia, Principali novità del diritto in materia di energia dal 2018, Berna 2017, pubblicato su [www.bfe.admin.ch](http://www.bfe.admin.ch), pag. 4). Le nuove disposizioni attuano la Strategia energetica della Confederazione, che nel 2011 è stata aggiornata sulla scorta delle Prospettive energetiche e delle altre basi decisionali in materia di politica energetica (v. Messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 - Revisione del diritto in materia di energia - e l'iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare - Iniziativa per l'abbandono del nucleare» del 4 settembre 2013, in FF 2013 6489 in particolare pag. 6519 e seguenti). Questo strumento, che mira a ridurre il consumo di energia, aumentare la quota delle energie rinnovabili e ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dovute al consumo energetico, per quanto attiene alla produzione annua di elettricità dalle centrali idroelettriche prevede un aumento ad almeno 37.4 TWh per il 2035 (la produzione media attuale è pari a 35.9 TWh), facendo affidamento in particolare al potenziamento delle centrali idroelettriche per il tramite dell'ampliamento di impianti esistenti o la costruzione di nuovi. In questo contesto, comunque, gli effetti dei risanamenti dei deflussi imposti dalla LPac sono già stati ampiamente considerati nel computo degli obiettivi di produzione (v. in particolare Ufficio federale dell'energia, *Le potentiel hydroélectrique de la Suisse*, Berna 2012, pubblicato su [www.bfe.admin.ch](http://www.bfe.admin.ch), punti 2.2. a pag. 3, 2.4 a pag. 4 e 5.5 a pag. 11). A livello cantonale è stato approvato – il 5 novembre 2014 – il Piano energetico cantonale (PEC), che costituisce il documento di riferimento per la politica energetica del Cantone e che mira ad integrare e coordinare gli obiettivi di sviluppo economico e sociale con gli obiettivi di politica ambientale e climatica. Gli indirizzi del PEC contemplano in particolare una produzione e un approvvigionamento energetici efficienti, sicuri e sostenibili, operando fra l'altro la diversificazione dell'approvvigionamento e la valorizzazione della risorsa acqua. Anche il PEC, come la Strategia energetica della Confederazione, in materia di produzione di energia idroelettrica tiene conto dell'applicazione della normativa sui deflussi minimi, diminuendo gli effetti attesi in considerazione dell'allineamento di tutte le concessioni ai disposti della LPac (di cui il risanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 ne rappresenta una parte). Sulla scorta di quanto precede va anzitutto rilevato che il Ticino è il terzo Cantone in ordine d'importanza per quanto concerne la produzione di energia idroelettrica. Annualmente gli impianti sul nostro territorio producono in media circa 3.6 TWh di energia elettrica, ciò che rappresenta un decimo della

produzione nazionale di tutte le centrali idroelettriche. Sulla base delle stime contenute nel Rapporto sul risanamento (v. in particolare il Rapporto tecnico sulla stima delle perdite economiche ex art. 80 cpv. 2 LPaC elaborato dalla Dr. Antonioli Mantegazzini), l'attuazione dei risanamenti ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LPaC a livello cantonale potrebbe comportare una minor produzione di energia idroelettrica corrispondente a un totale di 146.74 GWh/anno, che corrispondono al 4.1% della produzione media annua degli impianti idroelettrici esistenti in Ticino. Sommata alla perdita di produzione legata alle dotazioni attualmente in vigore in base all'art. 80 cpv. 1 LPaC del 2.4%, la possibile perdita di produzione complessiva per il risanamento dei corsi d'acqua sottoposti a prelievo ammonta quindi al 6.5% della produzione media annua. Per quanto riguarda gli impianti di OFIMA la minor produzione per l'attuazione del risanamento indicato nel Rapporto sul risanamento è stata stimata in 80.78 GWh/anno (di cui 3.41 per S. Carlo, 3.97 per Melezza, 49.72 per Bignasco e 23.68 per Cambleo).

Come già rilevato, tutte queste implicazioni sono già state considerate nella strategia energetica federale e cantonale. Ne consegue che le stesse risultano compatibili con le medesime e possono quindi, in linea di principio, essere ammesse.

4.2.3 Per quanto attiene, infine, alle possibili conseguenze finanziarie del risanamento supplementare – pure esse da considerare nell'ambito della ponderazione degli interessi – occorre anzitutto osservare che le stesse saranno stabilite dopo la crescita in giudicato della presente decisione e conformemente alle disposizioni della Legge federale sull'espropriazione del 20 giugno 1930 (art. 80 cpv. 2 LPaC). In questo contesto, qualora le parti non trovassero un accordo diretto (art. 54 LEspr), l'ammontare dell'indennizzo sarà deciso dalla competente Commissione federale di stima (art. 57 e seguenti LEspr; cfr. Enrico Riva, *Kommentar zum Gewässerschutzgesetz und zum Wasserbaugesetz*, Basilea-Ginevra 2016, ad art. 80 n. 81). Ai fini della ponderazione degli interessi basti tenere presente che, sulla base delle stime elaborate nel Rapporto tecnico della Dr. Antonioli Mantegazzini e contenuto nel Rapporto sul risanamento, a livello cantonale il costo complessivo delle summenzionate riduzioni della produzione di energia idroelettrica, a far tempo dall'entrata in vigore del risanamento e sino alla scadenza delle concessioni, potrebbe ammontare a un totale compreso tra 87.1 e 112.3 milioni di franchi. Questi importi sono basati sui volumi d'acqua di dotazione calcolati preventivamente sulla scorta dei dati idrologici medi pluriennali disponibili e presentano un margine di incertezza del 20% legato alla difficoltà di stima dei futuri prezzi dell'energia. Per il risanamento qui in esame la stima dei costi varia da un minimo di 36.92 a un massimo di 55.32 milioni di franchi. In aggiunta, vanno poi considerati i costi del necessario monitoraggio come pure quelli – stimati in circa 0.5 milioni di franchi sulla base di preventivi di massima forniti da OFIMA – legati alla pianificazione, alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione degli interventi necessari sulle opere di captazione per la prima fase di risanamento come pure quelli per la realizzazione o l'ottimizzazione delle soglie di misurazione e l'installazione dei relativi apparecchi di misurazione delle portate. Come già accennato, tutti questi importi saranno stabiliti conformemente agli usuali principi espropriativi sulla base delle

pretese di indennizzo che verranno concretamente presentate dalle aziende interessate. Ad ogni buon conto la Confederazione si è impegnata a partecipare ai relativi indennizzi nella misura del 65% in presenza di zone golenali inventariate a livello nazionale.

5. Il risanamento previsto alla presa di Cambleo A2, che comporterebbe la necessità di maggiori rilasci solo nei mesi di giugno e agosto ma che interessa acque con maggiore potenziale di sfruttamento e quindi più redditizie in termini di produzione e finanziari, è scaturito da dati che sono contestati da OFIMA.

Come per gli altri casi di risanamento di tipo A, esso era stato definito paragonando gli afflussi mensili attuali rispetto agli afflussi calcolati secondo il modello di risanamento. Tenuto conto dei dati disponibili (Inventario cantonale dei prelievi d'acqua, che peraltro contiene dati forniti dalle stesse aziende) concretamente era stato riscontrato un afflusso reale in bassa Valle Lavizzara (presa Brontallo) inferiore a quello calcolato secondo il modello nei soli mesi di giugno e agosto. La dotazione proposta nel Rapporto sul risanamento alla presa superiore di Cambleo corrisponde dunque a tale differenza.

Considerati ora i dubbi emersi sull'affidabilità dei dati e vista l'incidenza di questa misura dal profilo della produzione idroelettrica, appare giustificato sospendere la sua adozione e provvedere dapprima al necessario monitoraggio. Pertanto, nell'ambito del primo quadriennio e allo scopo di valutare la reale necessità della stessa, risulta giustificato imporre a OFIMA l'installazione di un misuratore di portata in continuo in grado di registrare l'intera portata affluente (anche con la presa fuori servizio) a monte della presa Brontallo. In seguito alla valutazione della situazione nel periodo di monitoraggio si deciderà sulla necessità di assicurare un rilascio sovrastante o su eventuali altri provvedimenti.

6. In base ai dati idrologici a disposizione e alle considerazioni formulate da OFIMA nel corso della procedura, appare verosimile che – anche in funzione di periodi più o meno siccitosi che possono presentarsi diversamente ripartiti nel corso degli anni – la portata affluente alle prese interessate non potrà sempre risultare sufficiente per il rilascio del deflusso richiesto. Visto anche che la Confederazione ha vincolato la sua partecipazione finanziaria alla garanzia dei deflussi minimi stabiliti, appare giustificato predisporre l'adattamento degli impianti in modo da ottemperare a tale esigenza. Il primo quadriennio a far tempo dall'esecutività della presente decisione servirà a monitorare i deflussi ottenibili operando i rilasci massimi dalle prese più prossime. A tal fine dovrà quindi essere adattata l'esistente stazione federale sul fiume Maggia a valle di Bignasco, in modo che garantisca non solo il controllo ma anche la regolazione dei deflussi stabiliti in questa decisione.

7. I rilasci che non richiedono la realizzazione di apposite opere costruttive possono senz'altro essere attuati immediatamente. Per contro, qualora fossero necessarie delle modifiche agli esistenti manufatti, appare equo assegnare alla concessionaria un termine di un anno per la relativa progettazione, realizzazione e messa in funzione. Al fine di assicurare il necessario coordinamento, i progetti di modifica per le prese Brontallo e Bavona 1 dovranno considerare e includere

le Misure 14 e 15 della pianificazione strategia cantonale sul ripristino della libera migrazione ittica sulle opere dell'idroelettrico, conformemente alla risoluzione n. 1432 del 6 aprile 2016 dello scrivente Consiglio.

8. Le dotazioni e deflussi minimi non interessati dal risanamento supplementare (ovvero concernenti altre prese e/o periodi non toccati dalla presente decisione) rimangono inalterati e vincolanti, fatte salve eventuali ulteriori decisioni che potrebbero essere adottate nell'ambito del risanamento della forza idrica e di conseguenza finanziate al 100% dal Fondo per il supplemento rete (v. art. 35 cpv. 2 lett. h LEne).
9. Per quanto attiene alla richiesta di chiarimenti, formulata dalla FTAP nell'ambito del deposito del progetto della presente decisione, sul mancato risanamento del torrente Rovana, occorre sottolineare che le priorità di intervento sono state definite sulla base di criteri tecnici e oggettivi (quali la presenza di inventari o specie d'importanza nazionale, la situazione idrologica rispetto agli obiettivi di risanamento, il rapporto costi/benefici, ecc). In questo modo sono stati individuati i corsi d'acqua sui quali concentrare l'azione di risanamento per il periodo sino al termine delle concessioni, con le conseguenze su interessi contrari ritenute ancora sostenibili. Evidentemente, alla scadenza delle concessioni tutti i prelievi dovranno nuovamente essere valutati per la determinazione degli adeguati deflussi residuali.
10. Alla luce di quanto precede e in particolare della ponderazione degli interessi legati, da una parte, alla protezione della natura e del paesaggio e, dall'altra, alla strategia energetica (in particolare per quanto attiene alla produzione idroelettrica), viste altresì le relative implicazioni finanziarie, i risanamenti supplementari previsti nel Rapporto sul risanamento appaiono proporzionati e vanno dunque confermati, fatta eccezione per il risanamento previsto alla presa di Cambleo per la quale si procederà come indicato al punto 5.
11. Tenuto conto della natura della presente decisione nonché delle relative implicazioni finanziarie, risulta giustificato subordinare la sua esecutività alla crescita in giudicato della ratifica del Gran Consiglio e privare gli eventuali ricorsi di qualsiasi effetto sospensivo.

Per questi motivi,

richiamati

- la Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN);
- le relative ordinanze federali di applicazione;

- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- la Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 del 2 aprile 1975 (LALIA);

su proposta del Dipartimento del territorio e del Dipartimento finanze ed economia,

**d e c i d e :**

1. Alla Officine Idroelettriche della Maggia SA, Locarno, quale titolare della concessione rilasciata dal Gran Consiglio il 10 marzo 1949 per lo sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affluenti fino al Verbano, come pure della concessione 28 marzo 1962 concernente l'ampliamento della concessione del 10 marzo 1949 per lo sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affluenti con l'adduzione delle acque della Valle Bedretto, è fatto ordine di rilasciare le seguenti dotazioni e i seguenti deflussi supplementari (che modificano parzialmente e incrementano quelli stabiliti nella transazione giudiziale di cui al decreto 16 settembre 1996 della Delegazione del Tribunale federale nelle procedure A.280/1983 e 1A.67/1995):

dotazioni fisse in m<sup>3</sup>/s da rilasciare alla presa S. Carlo (Val Bavona)

apr	mag	giu	lug	ago	sett
0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

dotazioni fisse in m<sup>3</sup>/s da rilasciare alla presa Palagnedra (Melezza)

apr	mag	giu	lug	ago	sett
0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70

deflussi minimi in m<sup>3</sup>/s da garantire a Bignasco (confluenza Maggia-Bavona)

apr	mag	giu	lug	ago	sett
2.77	7.23	9.68	6.53	4.33	4.37

2. Tutti i rilasci volti a garantire le dotazioni e i deflussi minimi di cui al punto precedente devono essere attuati immediatamente nella misura in cui non necessitano la realizzazione di apposite opere costruttive.
3. Per i risanamenti che richiedono modifiche costruttive delle opere di presa, OFIMA è tenuta a progettare e realizzare le medesime entro un anno dall'esecutività della presente decisione.

- 3.1 I progetti di modifica relativi alle prese Brontallo e Bavona 1 dovranno considerare e includere le Misure 14 e 15 della pianificazione strategia cantonale sul ripristino della libera migrazione ittica sulle opere dell'idroelettrico, conformemente alla risoluzione n. 1432 del 6 aprile 2016 dello scrivente Consiglio.
- 3.2 I termini indicati in quest'ultima decisione per l'attuazione delle Misure 14 e 15 sono posticipati di conseguenza e fissati a un anno dall'esecutività della presente decisione.
4. A Bignasco, OFIMA è tenuta a garantire i deflussi minimi indicati al dispositivo n. 1 nella misura massima possibile operando rilasci dalle prese Brontallo e Bavona 1, a seguito anche degli adattamenti di cui al dispositivo n. 3.
- 4.1 Concluso il primo periodo di quattro anni a far tempo dall'esecutività della presente decisione e in base alla valutazione delle portate effettivamente rilevate nello stesso periodo a Bignasco dalla stazione limnigrafica sulla Maggia, OFIMA presenterà allo scrivente Consiglio una proposta concreta per l'adattamento degli impianti, che garantisca in continuo i deflussi minimi indicati al dispositivo n. 1 e che entri in funzione quando il deflusso minimo di Bignasco non è garantito dalle prese Brontallo e Bavona 1.
- 4.2 La proposta dovrà esser formulata entro sei mesi dalla scadenza del primo periodo di quattro anni. Il Consiglio di Stato deciderà successivamente sulla stessa con la facoltà di imporre altre soluzioni.
5. In corrispondenza della presa Brontallo, OFIMA è tenuta a progettare e mettere in esercizio, entro un anno dall'esecutività della presente decisione, una stazione di misurazione in continuo della portata affluente (almeno fino a 6 m<sup>3</sup>/s) contestualmente agli adattamenti di cui al dispositivo n. 3.
- 5.1 Le registrazioni devono essere messe a disposizione del Dipartimento del territorio.
- 5.2 In base alla valutazione delle portate effettivamente rilevate dalla stazione in corrispondenza della presa Brontallo durante il primo periodo di quattro anni, lo scrivente Consiglio valuterà la necessità di risanamento dei deflussi minimi a monte della stessa e, sentita OFIMA, deciderà ulteriormente su misure di risanamento supplementari per il tratto di fiume Maggia a valle della presa Cambleo.



6. Entro un anno dall'esecutività della presente decisione, OFIMA è tenuta a progettare e realizzare, in accordo con i competenti servizi cantonali, gli adattamenti della stazione limnigrafica sulla Maggia a Bignasco che si rendono necessari per assicurare il controllo dei deflussi minimi di cui al dispositivo n. 1
7. Gli ordini di cui alla presente decisione sono intimati con la comminatoria dell'esecuzione sostitutiva a spese dell'intimata. In particolare, qualora dovessero risultare delle inadempienze nell'esecuzione dei provvedimenti richiesti, il Cantone potrà provvedervi direttamente o tramite un terzo incaricato, addebitando le relative spese all'obbligata.
8. La presente decisione è pure emanata con la comminatoria degli art. 70 e seguenti LPAc come pure dell'art. 292 CPS, che recita "Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa".
9. Restano riservati i diritti dei terzi come pure le norme ambientali, pianificatorie e edilizie concretamente applicabili.
10. Le indennità conseguenti all'attuazione della presente decisione saranno determinate conformemente ai principi della legislazione federale sull'espropriazione.
11. La presente decisione diventa esecutiva con la crescita in giudicato della ratifica del Gran Consiglio.
12. Il dispositivo di questa decisione è pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale a cura del Dipartimento del territorio.
13. Contro questa decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni dalla notificazione, rispettivamente dalla pubblicazione del suo dispositivo sul Foglio ufficiale. Gli eventuali ricorsi non avranno effetto sospensivo.
14. Notificazione per posta raccomandata a:  
Officine Idroelettriche della Maggia SA (OFIMA), tramite l'avv. dr. Franco Pedrazzini, Via Ciseri 2B, CP 343, 6601, Locarno

Comunicazione:

Ufficio federale dell'ambiente UFAM (franziska.schwarz@bafu.admin.ch;  
heidi.vonallmen@bafu.admin.ch; remy.estoppey@bafu.admin.ch)

Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna

Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)

Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)


Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)

Ufficio giuridico (dt-ug@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

  
Il Presidente.  
Claudio Zali

Il Cancelliere:

  
Arnoldo Coduri